

CIRCOLARE N. 04/2017

SCADENZE FISCALI APRILE 2017

LUNEDI' 10 APRILE

- **INPS – PERSONALE DOMESTICO**

Versamento contributi previdenziali per il personale domestico (trimestre precedente)

- **FONDO M. NEGRI , M. BESUSSO E A. PASTORE**

Versamento dei contributi previdenziali e di assistenza integrativa (trimestre precedente)

- **ELENCHI CLIENTI E FORNITORI (SPESOMETRO)**

Invio telematico delle operazioni effettuate nel 2016 da parte dei soggetti che effettuano le liquidazioni IVA con cadenza mensile

MARTEDI' 18 APRILE

- **RITENUTE**

Versamento ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, provvigioni nonché su corrispettivi per contratti d'appalto nei confronti dei condomini (mese precedente)

- **ADDIZIONALI**

Versamento addizionali regionali/comunali su redditi da lavoro dipendente del mese precedente.

- **IVA LIQUIDAZIONE MENSILE**

Liquidazione nonché versamento dell'imposta eventualmente a debito relativa al mese precedente.

- **IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI**

Termine per il versamento dell'imposta sugli intrattenimenti del mese precedente.

- **CONTRIBUTI INPS MENSILI**

Versamento all'INPS da parte dei datori di lavoro dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente.

- **CONTRIBUTI INPS - GESTIONE EX ENPALS MENSILI**

Termine per il versamento contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo.

- **CONTRIBUTI INPGI**

Versamento dei contributi previdenziali dei giornalisti professionisti relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente.

- **GESTIONE SEPARATA INPS COMMITTENTI**

Versamento contributi relativi al mese precedente.

GIOVEDI' 20 APRILE

- **PREVINDAI E PREVINDAPI**

Versamento dei contributi previdenziali integrativi a favore dei dirigenti di aziende industriali relativi alle retribuzioni maturate nel trimestre precedente.

- **ELENCHI CLIENTI E FORNITORI (SPESOMETRO)**

Invio telematico delle operazioni effettuate nel 2016 da parte di tutti i soggetti IVA diversi da quelli che effettuano le liquidazioni IVA mensili.

MERCOLEDI' 26 APRILE

- **ELENCHI INTRASTAT (contr. mensili e trimestrali)**

Presentazione contribuenti mensili e trimestrali

NOTIZIE FISCALI

- **LE NOVITA' FISCALI DEL DECRETO "MILLE PROROGHE" DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE**

In sede di conversione del Decreto c.d. "Mille proroghe" sono state approvate una serie di importanti e attese disposizioni di carattere fiscale.

In particolare il Legislatore ha previsto:

- la semestralizzazione dell'invio dello spesometro 2017;
- la (re)introduzione dei modd. Intra relativi agli acquisti intraUE di beni / servizi ricevuti da operatori UE;
- l'introduzione di specifiche norme fiscali per il coordinamento della disciplina IRES / IRAP con le novità in materia di bilancio d'esercizio;
- l'eliminazione della comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei beni ai soci / familiari nonché dei finanziamenti /capitalizzazioni;
- la proroga al 2017 della detrazione del 50% dell'IVA dell'acquisto di unità immobiliari residenziali.

Rinvio soppressione modd.intra – 2

È stata rinviata al 31.12.2017 la soppressione dei modd. Intra relativi agli acquisti intraUE di beni / servizi ricevuti da operatori UE.

Quindi, come già anticipato dal Comunicato stampa congiunto Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e ISTAT del 17.2.2017, per il 2017 è stato ripristinato l'obbligo di presentare i modd. Intra-2 nel rispetto delle consuete modalità e termini di presentazione.

Contestualmente è stato riscritto il comma 6 dell'art. 50, DL n. 331/93 contenente l'obbligo di presentazione dei modd. Intra.

In base alle nuove disposizioni, applicabili dal 2018, l'adempimento in esame:

- va effettuato “anche per finalità statistiche”;
- riguarda soltanto gli acquisti / cessioni intraUE di beni.

È stato soppresso (dal 2018) l'obbligo di presentazione relativamente alle prestazioni di servizi resi / ricevuti da operatori UE.

È attribuito all'Agenzia delle Entrate il compito di emanare uno specifico provvedimento al fine di introdurre “significative misure di semplificazione” al predetto obbligo, di “garantire anche la qualità e completezza delle informazioni statistiche” richieste dalla normativa comunitaria e di “ridurre al minimo” il numero dei soggetti obbligati all'invio dei modelli in esame “diminuendo la platea complessiva dei soggetti interessati” nonché prevedendo “obblighi informativi inferiori rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente e nel rispetto della normativa dell'Unione europea”.

Il predetto Provvedimento dovrà essere emanato entro il 30.5.2017 (90 giorni all'entrata in vigore della legge di conversione) e produrrà effetti a decorrere dall'1.1.2018.

Spesometro 2017

È stata modificata la periodicità di presentazione per il “primo anno di applicazione” del “nuovo” spesometro.

Per il 2017 l'invio dello spesometro è semestrale e va effettuato alle seguenti scadenze:

- primo semestre 2017 entro il 18.9.2017 (il 16 cade di sabato);
- secondo semestre 2017 entro il 28.2.2018.

Non è stato oggetto di alcuna modifica l'invio trimestrale delle liquidazioni IVA periodiche, che pertanto rimane confermato alla fine del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.

Tuttavia va evidenziato che l'art. 14-ter in esame prevede che “resta fermo l'obbligo di effettuare le comunicazioni di cui all'articolo 21-bis [liquidazioni periodiche] ..., trimestralmente, nei termini ordinari di cui al comma 1 del ... articolo 21 [“nuovo” spesometro]”.

Quindi, fermo restando l'obbligo trimestrale, i termini di invio vanno individuati con riferimento

agli “ordinari” termini previsti per il “nuovo” spesometro (in particolare, l'invio relativo al secondo trimestre 2017 va effettuato entro il 18.9.2017).

Adempimento		Versamento	Invio dati
Liquidazione	Gennaio	16.2.2017	31.5.2017
	Febbraio	16.3.2017	
	Marzo	18.4.2017	
	Primo Trimestre	16.5.2017	31.5.2017
Spesometro 2016		---	10.4.2017 mensili 20.4.2017 trimestrali
Liquidazione	Aprile	16.5.2017	18.9.2017
	Maggio	16.6.2017	
	Giugno	17.7.2017	
	Secondo Trimestre	21.8.2017	18.9.2017

Spesometro primo semestre 2017		---	18.9.2017
Liquidazione	Luglio	21.8.2017	30.11.2017
	Agosto	18.9.2017	
	Settembre	16.10.2017	
	Terzo Trimestre	16.11.2017	30.11.2017
Liquidazione	Ottobre	16.11.2017	28.2.2018
	Novembre	18.12.2017	
	Settembre	16.1.2018	28.2.2018
	Quarto trimestre	16.2.2018	
Spesometro secondo semestre 2017		---	28.2.2018
Dichiarazione annuale		30.04.2018	

Il termine interessa i trimestrali “speciali” (ad esempio, distributori di carburante). Per i trimestrali “normali” il versamento scade il 16.3.2018 (termine di versamento dell’IVA della dichiarazione annuale).

- **IL MAXI E L’IPER AMMORTAMENTO E I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE**

L’Agenzia delle Entrate, nel consueto incontro di inizio anno, ha fornito alcuni interessanti chiarimenti in merito all’agevolazione prevista dalla Finanziaria 2017 a favore delle imprese che fino al 31.12.2017 / 30.6.2018 effettuano investimenti in beni strumentali ad alto contenuto tecnologico (c.d. iper ammortamento) e in beni immateriali strumentali connessi (c.d. maxi ammortamento).

In particolare è stato precisato che:

- l’iper ammortamento, ossia la maggiorazione del costo di acquisizione del 150%, opera soltanto per gli investimenti effettuati dall’1.1.2017;
- il maxi ammortamento per i beni immateriali, ossia la maggiorazione del 40% del costo di acquisizione, spetta a condizione che l’impresa usufruisca dell’iper ammortamento a prescindere dal fatto che il bene immateriale sia o meno specificamente riferibile al bene materiale agevolato.

In sede di conversione del c.d. “Decreto SUD” è stato inoltre previsto che per i beni di costo superiore ad € 500.000, per fruire dell’iper ammortamento, in alternativa alla perizia giurata di un ingegnere / perito industriale è richiesto, un attestato di conformità rilasciato da un Ente di certificazione accreditato.

- **L’INVIO DELLO SPESOMETRO 2016**

Come noto a decorrere dal 2017 è stato introdotto l’invio dello spesometro “trimestrale” in luogo di quello annuale.

Entro il prossimo 10.4.2017 i soggetti mensili, 20.4.2017 i soggetti trimestrali, devono comunque provvedere all’invio dei dati relativi alle operazioni dello “Spesometro 2016”.

Con la presente Informativa si riepilogano i soggetti interessati da tale adempimento, i dati da comunicare nonché le modalità di compilazione del modello, evidenziando le principali particolarità.

Con riferimento alle operazioni oggetto della comunicazione preme evidenziare che, ad oggi, l'Agenzia non ha riconosciuto anche per il 2016 la "semplificazione" prevista in passato a favore di commercianti al minuto e soggetti ad essi equiparati, in base alla quale è stato possibile escludere dalla comunicazione i dati relativi alle fatture di importo inferiore a € 3.000 (al netto IVA).

- **IL MOD. CUPE PER GLI UTILI CORRISPOSTI NEL 2016**

Come noto, i soggetti che nel 2016 hanno corrisposto utili o proventi equiparati, ovvero compensi agli associati in partecipazione con apporto di capitale o misto (in quest'ultimo caso anche da parte di società di persone / ditte individuali), devono rilasciare ai percettori delle somme la relativa certificazione, utilizzando l'apposito mod. CUPE.

A seguito della modifica apportata dal Decreto c.d. "Collegato alla Finanziaria 2017", a decorrere dal 2017 il mod. CUPE va consegnato agli interessati entro il 31.3 (anziché 28.2). Si rammenta che i suddetti dati non possono essere ricompresi nella Certificazione Unica (mod. CU 2017), ferma restando, nei casi previsti, la relativa indicazione nel mod. 770 / 2017.

- **QUANDO VA EFFETTUATA LA STAMPA DEI REGISTRI IVA RELATIVI AL 2016?**

Il mod. IVA 2017, relativo al 2016, doveva essere presentato, esclusivamente in forma autonoma, entro il 28.2.2017 (ferma restando la riconosciuta tempestività delle dichiarazioni presentate entro il 3.3).

Considerato che al termine di presentazione della dichiarazione è collegata la stampa dei registri contabili / fiscali, entro il 28.5.2017 devono essere stampati i registri IVA relativi al 2016.

Mentre ciò non comporta particolari problematiche per i soggetti in contabilità ordinaria, per quelli in contabilità semplificata si pone la questione delle scritture di rettifica 2016.

Una puntuale interpretazione del quadro normativo potrebbe far concludere che la stampa dei registri IVA 2016 possa essere effettuata comunque entro il 2.1.2018.

Stante la "significatività" della questione, è auspicabile un chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate.

- **TOLLERANZA PER I MODD. INTRA-2 RELATIVI A FEBBRAIO 2017**

Recentemente l'Agenzia delle Entrate, congiuntamente con l'Agenzia delle Dogane, ha fornito indicazioni in merito all'ufficializzazione del ripristino, per il 2017, dell'obbligo di presentazione dei modd. Intra-2 a carico dei soggetti mensili / trimestrali, a seguito della conversione del Decreto c.d. "Mille proroghe".

Per il mese di gennaio l'adempimento è stato richiesto esclusivamente ai soggetti mensili, con riguardo ai dati statistici.

Relativamente alla presentazione dei modelli riferiti a febbraio, in scadenza il prossimo 27.3.2017, l’Agenzia specifica che, “data la ristrettezza dei tempi”, non saranno sanzionati eventuali ritardi nella trasmissione.

• **LA CONTRIBUZIONE ENASARCO 2017**

Gli agenti e rappresentanti di commercio esercenti l’attività in Italia in nome e per conto di preponenti italiani o stranieri con sede / dipendenza in Italia sono sottoposti alla contribuzione integrativa ENASARCO.

L’individuazione dei contributi dovuti è differenziata a seconda della forma di esercizio dell’attività di agenzia, ovvero, se la stessa è esercita da:

- ditta individuale / società di persone, i contributi sono determinati applicando la specifica aliquota (15,55% per il 2017) nel rispetto dei minimali / massimali;
- società di capitali, i contributi sono determinati applicando un’aliquota differenziata per scaglioni provvigionali (non è previsto il rispetto del minimale / massimale).

Come noto, gli agenti e rappresentanti di commercio operanti sul territorio nazionale sono soggetti alla contribuzione ENASARCO, dovuta su tutte le somme spettanti in dipendenza del contratto di agenzia.

I contributi:

- vanno corrisposti trimestralmente;
- devono essere calcolati sulle provvigioni dovute all’agente ancorché non pagate.

Di conseguenza, il riferimento trimestrale va considerato per competenza (trimestre di maturazione delle provvigioni), essendo ininfluenza il momento di pagamento.

Se l’attività di agenzia è esercitata in forma societaria, in presenza di 2 o più agenti illimitatamente responsabili, il contributo:

- è dovuto per ciascuno di essi;
- è suddiviso tra tali soci sulla base delle quote sociali o, se diverse, in misura corrispondente alle quote di ripartizione degli utili previste dall’atto costitutivo. In mancanza, i contributi sono ripartiti in misura paritetica.

Le eventuali modifiche dell’atto costitutivo hanno effetto dal trimestre successivo a quello di comunicazione.

Per gli agenti che svolgono l’attività in forma:

- di ditta individuale / società di persone (snc / sas) i contributi sono dovuti applicando l’aliquota alle somme spettanti nel rispetto di un minimale contributivo e di un massimale provvigionale annuo;
- di società di capitali (spa / srl) non è previsto alcun minimale / massimale (i contributi sono individuati applicando un’aliquota differenziata per scaglioni).

AGENTE RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO		
Forma esercizio attività		Minimale / massimale
Ditta individuale	titolare	Si minimale contributivo
Società di persone	soci	Si massimale provvigionale
Società di capitali	soci	NO minimale contributivo NO massimale provvigionale

Aliquote contributive 2017

Le aliquote contributive applicabili si differenziano a seconda che l'agente svolga l'attività in forma di società di capitali ovvero ditta individuale / società di persone.

AGENTE IN FORMA DI SPA / SRL

Per gli agenti esercenti l'attività in forma di spa / srl:

- la casa mandante determina il contributo dovuto applicando un'aliquota differenziata per scaglioni provvigionali;
- non è previsto minimale contributivo / massimale provvigionale.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Regolamento ENASARCO, l'incremento annuo di aliquota rispetto a quella del precedente Regolamento (2004) va ripartito equamente tra agente e preponente.

In particolare per il 2017 il contributo va calcolato come di seguito.

Scaglioni provvigionali	Aliquota contributiva 2017	Quota preponente	Quota agente
Fino a € 13.000.000,00	4%	3%	1%
Da € 13.000.000,01 a € 20.000.000,00	2%	1,5%	0,5%
Da € 20.000.000,01 a € 26.000.000,00	1%	0,75%	0,25%
oltre € 26.000.000,00	0,5 %	0,3%	0,2 %

Agente in forma di ditta individuale/ snc/sas

L'aliquota contributiva che la casa mandante deve applicare relativamente a tutte le somme dovute all'agente in dipendenza del rapporto di agenzia per il 2017 è fissata, nel rispetto dei minimali e massimali, nella misura del 15,55% (per il 2016 era pari al 15,10%). L'aliquota va ripartita tra agente e preponente come di seguito

Soggetto	Aliquota
Preponente (casa mandante)	7,775%
Agente	7,775%

Massimali provvigionali

Come desumibile dal sito internet www.enasarco.it, per il 2017 l'importo del massimale è rimasto

invariato rispetto a quello del 2016.

Ne consegue che il massimale provvigionale è così individuato.

Agente	Massimale provvigionale 2017
Monomandatario (agente di commercio impegnato per atto scritto ad esercitare l'attività per una sola casa mandante)	€ 37.500
Plurimandatario	€ 25.000

In base a quanto sopra la contribuzione massimale annua per:

- gli agenti monomandatari, è pari a € 5.831,25 (37.500 x 15,55%);
- gli agenti plurimandatari, è pari a € 3.887,50 (25.000 x 15,55%).

Il massimale provvigionale non è frazionabile, ancorché il rapporto di agenzia abbia inizio o termine in corso d'anno.

Ai sensi del comma 3 del citato art. 5 il preponente deve comunicare, anche in caso di superamento del massimale, l'ammontare di tutte le provvigioni liquidate a ciascun agente.

In base all'art. 4, comma 3 del citato Regolamento, per gli agenti che operano in forma societaria, il massimale è riferito alla società e non ai singoli soci e pertanto il contributo va ripartito tra i soci illimitatamente responsabili in misura pari alle quote di ripartizione degli utili previste nell'atto costitutivo o, in difetto, in misura paritetica.

Minimali contributivi

Anche l'importo del minimale 2017 è rimasto invariato rispetto a quello del 2016 ed è quindi così

Agente	Minimale contributivo 2017
Monomandatario (agente di commercio impegnato per atto scritto ad esercitare l'attività per una sola casa mandante)	€ . 836
Plurimandatario	€ . 418

Al fine di determinare i minimali contributivi vanno considerati:

- il principio di produttività in base al quale il minimale contributivo è dovuto soltanto se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni, sia pure in misura minima, nel corso dell'anno.

È pertanto sufficiente la maturazione di provvigioni anche per un solo trimestre per far scattare l'obbligo di versamento del minimale anche con riferimento agli altri trimestri in cui il rapporto non ha prodotto alcuna provvigione.

L'integrazione dei contributi al minimale (differenza tra l'entità dei contributi e l'importo minimale da versare) è interamente a carico della casa mandante.

Se il rapporto di agenzia è rimasto "improduttivo" per tutto l'anno, il minimale contributivo non è dovuto;

- il principio di frazionabilità in base al quale il minimale contributivo è frazionabile per quote trimestrali. Pertanto, nell'ipotesi di inizio o cessazione del rapporto di agenzia in corso d'anno, il minimale contributivo va calcolato per singolo trimestre.

Il versamento va effettuato moltiplicando tale importo per il numero di trimestri in cui si è svolto il rapporto di agenzia.

Ciò a condizione che in almeno un trimestre siano maturate provvigioni (principio di produttività).

Invio della distinta / modalità e termini di versamento

Il versamento all'ENASARCO dei contributi dovuti è preceduto dall'invio di un'apposita distinta, da effettuarsi esclusivamente con modalità telematica, tramite il sito Internet www.enasarco.it.

A tal fine la casa mandante deve registrarsi e richiedere l'abilitazione ai servizi telematici.

Come sopra accennato è previsto l'obbligo di indicare le provvigioni maturate dall'agente per tutto l'anno solare. Pertanto le distinte vanno compilate anche dopo il raggiungimento del massimale contributivo senza che ciò determini ulteriori versamenti.

MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO

La casa mandate è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico dell'agente, nei confronti del quale trattiene la parte di contributi a suo carico all'atto della liquidazione delle relative competenze.

Il versamento dei contributi può essere effettuato tramite;

- il sistema Sepa Direct Debit (SDD);
- bollettino bancario (MAV).

Tale versamento va effettuato entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre.

TABELLA RIEPILOGATIVA

CONTRIBUZIONE 2017	Tipologia agente		
	Ditta individuale / snc o sas	Spa o srl (monomandatario o plurimandatario)	
	Monomandatario/ Plurimandatario		
Aliquota contributiva	15,55 %	Fino a €. 13.000.000,00	4 %
		da €. 13.000.000,01 a €. 20.000.000,00	2%
		da €. 20.000.000,01 a €. 26.000.000,00	1%
		oltre €. 26.000.000,00	0,5%
Massimale provvigionale	€. 37.500	€. 25.000	Non sono previsti né massimali né minimali
Minimale contributivo	€. 836	€. 418	
Versamento	Primo trimestre 2017	22.5.2017 (il giorno 20 cade di sabato)	
	Secondo trimestre 2017	21.8.2017 (il giorno 20 cade di domenica)	
	Terzo trimestre 2017	20.11.2017	
	Quarto trimestre 2017	20.2.2018	

• L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2016

Gli amministratori delle società di capitali, entro il 30.4.2017, ossia 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio 2016, devono presentare ai soci il "progetto" di bilancio ai fini della relativa approvazione. Quest'ultimo:

- va trasmesso all'organo di controllo, se esistente, almeno 30 giorni prima della data prevista per l'approvazione;
- va depositato presso la sede sociale nei 15 giorni precedenti a quello fissato per l'approvazione.

È comunque possibile usufruire del maggior termine di 180 giorni (29.6.2017) in presenza di specifiche esigenze connesse con la struttura e l'oggetto della società, se previsto dallo statuto.

Quest'anno il rinvio può essere giustificato dall'introduzione delle novità previste in materia, applicabili per la prima volta al bilancio 2016.

- **UFFICIALE LA PROROGA AL 21.4 DELLA "ROTTAMAZIONE" DEI RUOLI**

Con uno specifico Decreto, recentemente pubblicato sulla G.U., è stata concessa l'annunciata proroga del termine per la presentazione dell'istanza ai fini dell'accesso alla definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo.

Il termine, originariamente fissato al 31.3, è prorogato al 21.4.2017.

Nell'iter di conversione del Decreto "Terremoto" è inoltre disposto lo slittamento, dal 31.5 al 15.6, del termine entro il quale l'Agente della riscossione comunicherà all'interessato l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione e la relativa scadenza di pagamento.

INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI ED IMPIEGATI, AL NETTO DEI CONSUMI DI TABACCHI, PER LE RIVALUTAZIONI MONETARIE

Indice del mese di **FEBBRAIO 2017** = 101,0

Variazione percentuale rispetto al mese precedente = + 0,4

Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente = + 1,5

Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti = + 1,3

Sono disponibili presso il sito www.interstudio.it, area clienti, **ACCESSO AREA CLIENTI WEB DESK**, digitando credenziali e password che avete ricevuto negli scorsi giorni direttamente sul vostro indirizzo email, i documenti principali relativi all'anno 2013:

- bilancio depositato presso la CCIAA competente,
- dichiarazione dei redditi,
- dichiarazioni varie.

Per visualizzare, invece, i documenti relativi agli anni passati (Fino all'anno 2012 compreso) le modalità e le credenziali in vostro possesso rimangono invariate.

Vi preghiamo pertanto in caso necessiti una copia di tale documentazione di utilizzare questo servizio.

SERVIZI A PAGAMENTO:

- Informazioni societarie C.C.I.A.A.
- Informazioni Catasto
- Visure Pra
- Informazioni protesti
- Informazioni brevetti e marchi
- Banche dati aziendali nazionali ed internazionali

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi alla segreteria dello studio tel. 049/503911 o visitare il sito www.interstudio.it, area clienti, accesso servizi pubblici, servizi a pagamento.

FINANZA AGEVOLATA:

Entra nel sito www.interstudio.it, area clienti, accesso servizi pubblici, bandi di gara.

Potrai prendere visione delle leggi di agevolazione per la tua azienda.

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi alla segreteria dello studio tel. 049/503911 o inviando una email: info@interstudio.it

E' possibile in ogni momento visualizzare e stampare questo documento consultando il nostro sito: www.interstudio.it alla voce CIRCOLARI